

Q1

In merito alla gara di appalto di cui all'oggetto, relativamente alla richiesta di eseguire il sopralluogo, facciamo notare che il Codice degli Appalti, di cui al D.Lgs n. 50/2016, ha abrogato l'art. 106 del DPR 207/2010, che indicava tra le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo quella del delegato dipendente. Ad oggi non esiste alcuna norma del Codice degli Appalti o nota dell' ANAC emessa dopo il 2016, che indichi tra le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo quella del delegato dipendente. Nel corso del 2018, quasi tutti gli Enti Appaltanti hanno recepito l'abrogazione dell'art. 106 del DPR 207/2010.

Vi chiediamo, pertanto, di adeguarvi al disposto del Nuovo Codice degli Appalti in materia di sopralluogo, e di consentirci di effettuare il sopralluogo con delega semplice a personale non dipendente. In attesa di riscontro.

R1

Si precisa che non essendoci una norma attualmente in vigore che indichi espressamente le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo, questa Stazione Appaltante ha ritenuto opportuno - anche in funzione della particolarità delle lavorazioni da appaltare, del contesto in cui le lavorazioni devono essere eseguite e della precedente esperienza avuta in merito a sopralluoghi effettuati da "semplici delegati" senza specifici rapporti con l'operatore economico - di consentire solo ai soggetti espressamente indicati al paragrafo 11 del disciplinare di gara la possibilità di ottenere l'attestazione di avvenuto sopralluogo assistito. Al riguardo appare utile ricordare che la stazione appaltante che indice una gara è vincolata al rispetto di quanto indicato nel bando e disciplinare di gara che costituiscono *lex specialis* della procedura medesima. Pertanto visto quanto chiaramente disposto dalla *lex specialis* e nel rispetto di parità di trattamento non si ritiene di poter consentire l'effettuazione del sopralluogo nella forma richiesta nel quesito.